



STUDIO LEGALE

Prof. avv. Iolanda Piccinini  
*Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma*  
Avv. Marco Isceri  
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma  
T. 06.3216789 (anche fax)  
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti  
Tel. 0746.482652 / 0746.252616 – fax 0746.270156



## TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

### Sezione Lavoro

#### RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

#### con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

**PER** le dottoresse:

1. **Emanuela Capponi** (C.F. CPPMNL91R48E958M), nata a Marino (RM) l'8.10.1991 e residente a Grottaferrata, in Via Suor Giuseppina Vannini n. 15 (00046 RM)
2. **Francesca Miceli** (C.F. MCLFNC95D69C342Z), nata a Enna (EN) il 29.4.1995 e residente a Marino in Viale della Repubblica n. 289 (00047 Roma)

rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC [iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org](mailto:iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org) – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMRC87R04H282I – PEC: [marcoisceri@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcoisceri@ordineavvocatiroma.org) – fax 06/3216789) ed elettivamente domiciliate presso il loro Studio in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giuste procure da intendersi in calce al presente atto

- **ricorrenti** -

**CONTRO:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

- **convenuto** -

**NONCHÉ CONTRO:** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

- **convenuto** -

**NONCHÉ CONTRO:** **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AT Roma** (C.F. 80190390585 - PEC: [usprm@postacert.istruzione.it](mailto:usprm@postacert.istruzione.it)), in persona del legale rappresentante *pro*



tempore, sito in Roma, Via Frangipane n. 41, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -

**NONCHÈ NEI CONFRONTI:** di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella GPS del 20.8.2024 di cui alla nota MIM– USP RM 0031703 del 20.8.2024, ripubblicata il 10.9.2024 con nota MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024 e nel bollettino nomine *ex* nota MI – USP RM 32116 del 22.8.2024 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi.

\* \* \*

**Oggetto: impugnazione GPS (Graduatoria Provinciale ADEE – Sostegno Scuola Primaria),** pubblicata in data 20 agosto u.s. con nota MIM– USP RM 0031703 del 20.8.2024 e ripubblicata in data 10.9.2024 con nota MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024.

Indice	
Premessa	2
Fatto	3
Diritto	7
1) Sul <i>fumus boni iuris</i> : il diritto al riconoscimento del corretto punteggio e alla corretta posizione nella graduatoria GPS I fascia – ADEE	8
2) Sulla scelta delle sedi	11
3) Sul <i>periculum in mora</i>	16
3A) Sull'irreparabilità	16
3B) Sull'imminenza	16
<b>CONCLUSIONI</b>	17
Istanza di autorizzazione alla notifica <i>ex</i> art. 151 c.p.c.	17

### **Premessa**

Le ricorrenti sono insegnanti iscritte nella I fascia delle GPS, in particolare nella graduatoria relativa alle supplenze su posto di sostegno nella scuola primaria (ADEE), in cui sono ricompresi i docenti, in possesso del titolo di abilitazione, che hanno presentato domanda di iscrizione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, al fine di partecipare alla **procedura straordinaria di immissione in ruolo prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c) *bis* del D.L. n. 19 del 2024<sup>1</sup>**.

<sup>1</sup> Che si riporta per comodità di lettura del Giudice: “In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta

Tuttavia, al momento della pubblicazione della suddetta graduatoria (relativa alla I fascia della classe ADEE) hanno riscontrato un errore nel calcolo automatico del punteggio da parte del sistema informatizzato utilizzato dall'Amministrazione, che ha inevitabilmente comportato il peggior posizionamento in graduatoria, tale da negare loro la concreta ed oggettiva chance di accedere alla detta procedura straordinaria.

In ogni caso, anche con il punteggio erroneamente calcolato dal Ministero, le ricorrenti avrebbero ottenuto, comunque, l'immissione in ruolo, se il datore di lavoro non avesse commesso un errore ulteriore: considerarle rinunziatarie delle preferenze non espresse.

Infatti, le ricorrenti sono state penalizzate a causa dell'illegittimo meccanismo di assegnazione delle sedi in base alle preferenze indicate nelle domande (secondo l'OM n. 88/2024 le sedi non indicate quali preferenze si intendono rinunziate). Su un caso identico, si è espresso recentemente il Tribunale di Roma con sentenza del 21.2.2024 (**doc. all. 11**) che si commenterà nelle pagine 14 e 15 del presente ricorso. Sulla stessa linea, la Corte d'Appello di Bologna: <https://www.gildalucca.it/algoritmo-gps-2024-storica-sentenza/>. Come noto, purtroppo, ogni anno centinaia di errori vengono segnalati dai docenti nell'attribuzione del punteggio che può dare loro la concreta possibilità di un contratto a tempo indeterminato e, per questo, sono altrettanto noti – si veda la stampa in proposito – i ricorsi promossi dinanzi al Giudice del Lavoro.

In effetti, le ricorrenti – allo stato – essendo state escluse dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo istituita per l'a.s. 2024/2025, hanno visto pregiudicata definitivamente – in assenza di un intervento urgente della Magistratura – la possibilità di essere immesse in ruolo al termine dell'anno di formazione e prova. Infatti, come si evince dall'elenco delle nomine in ruolo stilato dall'Amministrazione, ne risultano beneficiari candidati con punteggi inferiori rispetto a quello spettante (ma non riconosciuto) alle ricorrenti. Peraltro, solo in data 16 settembre le ricorrenti sono risultate assegnatarie di un incarico di docenza, comunque non utile ai fini dell'immissione in ruolo.

\*\*\*

## FATTO

1. Le ricorrenti, entrambe in possesso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, sono docenti iscritte nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, pertanto, sono abilitate all'insegnamento su posto comune. Inoltre, entrambe sono in possesso di titoli culturali ulteriori rispetto al titolo abilitante (doc. all. 1).
2. Le ricorrenti hanno, inoltre, ottenuto il titolo di specializzazione per il sostegno – TFA e, pertanto, sono abilitate all'insegnamento su posto di sostegno (doc. all. 2).

---

*tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento”.*



3. Ebbene, in ragione del **possesso dei requisiti di legge**, le ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e *ter* della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nell'ambito territoriale della Provincia di Roma (**doc. all. 3**).
4. Tali domande sono state presentate mediante l'applicativo ministeriale "istanze on line". Esso consente ai candidati, in una prima fase, di scegliere la tipologia della graduatoria in cui intendono inserirsi e del posto per cui si candidano (cd. comune o su sostegno).
5. Nel caso delle ricorrenti, per quanto riguarda le supplenze su posto comune (per l'insegnamento ai discenti normodotati), la graduatoria prescelta è quella provinciale per la scuola infanzia e primaria, la fascia è la prima (in quanto sono entrambe abilitate all'insegnamento).
6. In aggiunta, **l'applicativo consente altresì di inserirsi, nell'ambito della stessa graduatoria, su posto di sostegno (per l'insegnamento ai discenti affetti da disabilità specifica), riservando tale possibilità ai candidati in possesso dell'apposito titolo di specializzazione, aggiuntivo rispetto a quello di abilitazione (il TFA).**
7. Le ricorrenti hanno, quindi, formulato – nell'ambito della medesima istanza in cui hanno precedentemente dichiarato di essere abilitate – **domanda di inserimento negli elenchi per l'assegnazione di posti su sostegno, in particolare sul sostegno nella scuola primaria (classe di concorso ADEF).**
8. Infine, il sistema consente anche di "caricare", utilizzando la sezione B, **"titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso"** (nel caso delle ricorrenti le certificazioni linguistiche ed informatiche, ovvero la laurea triennale). Si veda in proposito la guida completa (**doc. all. 4**).
9. Nella versione definitiva della domanda è presente una sezione dedicata ai titoli ulteriori (rispetto a quelli già in possesso della PA relativamente alle GPS), come è ben evidente dalla seguente schermata:

#### Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

<b>TAB7 - B2: Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all'abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1</b>	
Tipo titolo di studio	Laurea Vecchio ordinamento
Titolo di studio	LAUREA IN PSICOLOGIA
Data di conseguimento	01/12/2006
Istituzione	Università "La Sapienza" - Roma



10. Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS I fascia scuola primaria (ADEE), alle ricorrenti **è stato decurtato il punteggio spettante** rispetto a quello atteso, con conseguenti deteriori posizioni in graduatoria (**doc. all. 5**).
11. Si ricorda, sin da ora, che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli **allegati A.1 e A.7 all'OM n. 88/2024**: *“tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado”* (**doc. all. 6**).
12. In particolare, con riferimento alla posizione delle ricorrenti, **non sono stati conteggiati integralmente i punteggi relativi ai titoli culturali e di servizio posseduti**.
13. Nel dettaglio:
- **Capponi**: titolo di specializzazione sul sostegno, ottenuto con votazione di 30/30 (ovvero, rapportati ai centesimi, 100/100, che danno diritto, secondo la Tab A/7, riportata di seguito, esattamente a 24 punti per il voto e 12 per il tipo di titolo conseguito) – **36 punti; Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria** (titolo abilitante): **84 punti** (12 per il voto di Laurea e 72 per il valore abilitante del titolo); **Laurea triennale in Scienze dell'Educazione: 1,5 punti**; Certificazione linguistica B2 Lingua inglese: **3 punti**; n. 4 certificazioni informatiche: **2 punti; 36 punti** per il servizio (suddivisi in tre annualità per l'insegnamento di sostegno prestato su specifico grado negli aa.ss. 2021/2022- 2022/2023 - 2023/2024) – **TOTALE 162,5 PUNTI INVECE DEI 150,5 RICONOSCIUTI (i punti mancanti riguardano il servizio prestato)**;
  - **Miceli**: titolo di specializzazione sul sostegno, ottenuto con votazione di 30/30 (ovvero, rapportati ai centesimi, 100/100, che danno diritto, secondo la Tab A/7, riportata di seguito, esattamente a 24 punti per il voto e 12 per il tipo di titolo conseguito) – **36 punti; Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria** (titolo abilitante): **81 punti** (9 per il voto di Laurea e 72 per il valore abilitante del titolo); Certificazione linguistica C1 Lingua inglese: **4 punti**; n. 4 certificazioni informatiche: **2 punti; 47 punti** per il servizio (di cui 11 punti per l'insegnamento prestato su posto comune e 36 punti per l'insegnamento di sostegno prestato su specifico grado, suddiviso in tre annualità negli aa.ss. 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023) – **TOTALE 170 PUNTI INVECE DEI 134 RICONOSCIUTI (i punti mancanti riguardano il servizio prestato - cfr. doc. all. 1-2-3)**.
14. Si riportano le tabelle per il calcolo del punteggio della Tabella A/1 (relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia o primaria su posto comune) fornita dal Ministero, a cui rimanda il punto B.1 a) della Tabella A/7 (relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di



sostegno nelle scuole di ogni grado, cfr. **doc. all. 6**): <https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-ministeriale-n-88-del-16-maggio-2024>.

15. Lo stesso valeva, in passato, per l'attribuzione dei punteggi per la formazione degli elenchi aggiuntivi, come previsto dal **DM n. 51 del 3.3.2021**: *“i soggetti di cui al comma 1 [coloro i quali hanno acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, ndr] sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e, dunque, ... **dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020**”* (doc. all. 7).
16. Quindi, nel caso delle ricorrenti, **il punteggio avrebbe dovuto essere attribuito sulla base della tabella A/7**, ma ciò non è avvenuto.
17. Infatti, **come detto, non sono stati calcolati tutti i titoli di servizio posseduti dalle ricorrenti (cfr. doc. all. 1-2-3-6)**.
18. **Se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il punteggio delle ricorrenti, la dott.ssa Capponi (ADEE), invece della posizione n. 413, si sarebbe classificata tra le posizioni n. 87 e 92 della graduatoria (precisamente, tra i docenti Soraia Gulisano e Maria Catena Failla, così, ottenendo l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c) bis del D.L. n. 19 del 2024**, come si evince dal raffronto tra la graduatoria GPS ADEE del 10.9.2024 e il “bollettino” delle nomine in ruolo per la Provincia di Roma (docc. all. 5 e 8).
19. **Infatti, sono numerosi i docenti che sono stati nominati in ruolo con punteggi inferiori a quello che sarebbe spettato alla Capponi (cfr. doc. all. 9):**
20. **Per quanto riguarda la dott.ssa Miceli (ADEE), se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il suo punteggio, si sarebbe posizionata, invece che alla posizione 617, tra la posizione n. 56 e n. 63 della graduatoria (precisamente tra le docenti Ilenia Tornabene e Felicia Botticella) ottenendo anch'essa l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. art. 14, c. 1, lett. c) bis del D.L. n. 19 del 2024.**
21. **Infatti, sono molteplici coloro che sono stati nominati in ruolo con punteggi nettamente inferiori a quello che sarebbe spettato alle ricorrenti (cfr. doc. all. 8).**
22. Le ricorrenti hanno entrambe presentato **reclamo stragiudiziale** all'USP Roma in data 16 agosto 2024 (Capponi) e 16 settembre 2024 (Miceli) (**doc. all. 9**).
23. È fatto notorio che le OO.SS. hanno denunciato il “caos” delle GPS ed incontrato più volte i vertici ministeriali, che hanno ammesso gli errori commessi dall'algoritmo utilizzato, garantendo le correzioni dei punteggi, solo in parte realizzate (**doc. all. 10**). L'11 settembre 2023 è stata addirittura presentata una petizione per l'abolizione dell'algoritmo nella individuazione di docenti a cui conferire incarico da GPS (<https://www.change.org/p/abolizione-dell-algoritmo-nella-individuazione-di-docenti-a-cui-conferire-incarico-da-gps>).



24. Copiosa è anche la Giurisprudenza, favorevole ai lavoratori, che si citerà nelle pagine che seguono (cfr. doc. all. 11).

\* \* \*

25. Ma si noti che le ricorrenti avrebbero dovuto ottenere ugualmente l'immissione in ruolo, in base al punteggio comunque riconosciuto dal Ministero (150,5 punti per Capponi e 134 punti per Miceli), che risulta già di per sé sufficiente a farle rientrare tra i destinatari di nomina.
26. Infatti, ulteriore profilo di illegittimità della procedura consiste nel meccanismo di assegnazione delle sedi in base alle preferenze indicate nelle domande delle ricorrenti. L'OM n. 88/2024 prevede, infatti, all'art. 12, c. 4, che le sedi non indicate quali preferenze si intendono rinunziate. Sull'evidente anti giuridicità della previsione si dirà oltre.
27. Si fa presente, inoltre, che le ricorrenti non godono di altre fonti di reddito ulteriori rispetto a quella derivante dall'attività di insegnante (dichiarazioni dei redditi sub doc. all. 12).
28. Infine, le ricorrenti, confidando in un adempimento spontaneo dell'Amministrazione e per individuare il Tribunale territorialmente competente e il *petitum* di causa (disapplicazione in parte *qua* della graduatoria e correzione del bollettino per le nomine in ruolo oppure, in aggiunta, risarcimento danni per mancata assunzione) hanno dovuto attendere la comunicazione di conferimento di incarico annuale, come da contratti del 16.9.2024 e hanno preso servizio nell'ambito territoriale di Roma con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (non utile ai fini dell'immissione in ruolo di cui si discute – doc. all. 13).
29. Si adisce, pertanto, il Tribunale di Velletri quale Giudice del Lavoro, competente territorialmente, data la pacifica giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di graduatorie scolastiche non concorsuali (cfr. doc. all. 11).

\* \* \*

Tanto premesso, è evidente il diritto delle ricorrenti non solo al riconoscimento del giusto punteggio, ma, soprattutto, alla rettifica della graduatoria, con conseguente corretto riposizionamento all'interno della stessa e accesso alla procedura straordinaria di immissione in ruolo considerando tutte le sedi disponibili nell'ambito territoriale di Roma e non solo quelle indicate nelle preferenze espresse.

**DIVERSAMENTE, INFATTI, PERDEREBBERO DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE IMMESSE IN RUOLO.**

Il protrarsi di questa situazione di illegittimità da parte del Ministero, dunque, causerebbe un danno grave e irreparabile al diritto ad un lavoro stabile e alla professionalità delle ricorrenti.

\* \* \*

**DIRITTO**

1) **SUL *FUMUS BONI IURIS*: IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO E ALLA CORRETTA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA GPS I FASCIA – ADEE**

Il **DL 22 aprile 2023, n. 44**, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.*”, convertito in legge con la L. 21 giugno 2023, n. 74, ha previsto, **all’art. 5 “Disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito”**.

Questo articolo ha riproposto, come avvenuto per l’a.s. 2021/2022, per il 2022/2023 e per il 2023/2024, una **procedura straordinaria di assunzione da GPS e da relativi elenchi aggiuntivi** su posto comune e di sostegno, a patto che, al termine delle immissioni in ruolo dalle graduatorie cd. “di merito” (ovvero formatesi all’esito delle tornate concorsuali), **residuino posti vacanti e disponibili**.

Infatti, al comma 5 dell’articolo citato si legge che: “**in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato... ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ... per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia ai quali possono iscriversi ... coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023**”.

**TALE PROCEDURA È STATA CONFERMATA ANCHE PER L’A.S. 2024/2025 DAL DL N. 19/2024 (ART. 14, COMMA 1, LETT. C) BIS.**

La norma afferma, inoltre, che il collocamento in posizione utile nelle GPS ai fini della procedura straordinaria dà diritto all’avvio del percorso di formazione e prova che, se valutato positivamente, si pone come presupposto di ammissione alla prova disciplinare, il cui superamento determina, infine, l’assunzione a tempo indeterminato, oltre alla conferma in ruolo presso la medesima istituzione scolastica ove il docente ha prestato servizio a tempo determinato, a far data dal 1.9.2024.

Dunque, la norma citata si pone in un’ottica di lotta alla precarizzazione dei docenti, concedendo loro **un’unica possibilità di essere stabilizzati definitivamente**. Si ricorda, infatti, che – al di fuori della procedura in commento – gli iscritti nelle GPS non hanno possibilità alcuna di conseguire il ruolo nella Provincia in cui hanno fatto domanda in quanto, come è noto, questo viene riservato ai docenti inseriti nelle GAE o vincitori di concorso.

**Nel caso di specie, le ricorrenti sono in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge, inclusa la specializzazione conseguita entro il 30 giugno 2024.**

Così, le docenti hanno tempestivamente e correttamente provveduto a compilare e inviare la domanda per l’iscrizione alla graduatoria ADEE, ma – al momento della pubblicazione – avvenuta in data 20 agosto u.s., e ripubblicata in data 10.9.2024, il punteggio si è rivelato errato, con ricadute negative sul posizionamento in graduatoria e l’impossibilità di espletare l’anno di formazione e prova.





E pensare che, al momento della compilazione della domanda, le docenti si sono limitate a seguire le indicazioni riportate sul sito del MIM, ove era indicato che, all'atto dell'iscrizione nella GPS I fascia sostegno (ADEE), sarebbe bastato, dopo l'inserimento del titolo di abilitazione (Laurea) e di specializzazione (TFA), “importare titoli **ulteriori** rispetto al titolo di accesso”, **tra cui quelli di servizio**.

L'errore, quindi, è dipeso dall'algoritmo ministeriale che non ha calcolato i punti derivanti dall'intero servizio prestato.

È pacifico che i criteri di calcolo del punteggio che l'algoritmo avrebbe dovuto utilizzare sono quelli fissati dall'OM n. 88/2024: *“Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”* (art. 3, comma 3).

Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A e, per quanto qui interessa, le tabelle di riferimento sono le A/1 e A/7 (cfr. doc. all. 6).

Ebbene, alla stregua delle tabelle suddette, il punteggio complessivo attribuito alle ricorrenti è errato e deve essere rettificato, contestualmente alla graduatoria.

Per riepilogare, alla dott.ssa Capponi, invece dei 150,5 punti vanno attribuiti 162,5 punti, mentre alla Miceli, invece dei 134 punti, vanno attribuiti 170 punti.

È ormai costante l'orientamento della Giurisprudenza, secondo cui: “in tema di graduatorie provinciali ... è legittimo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla graduatoria definitiva con conseguente collocazione del richiedente nella diversa e superiore posizione all'interno della graduatoria definitiva **allorquando l'attribuzione del punteggio inferiore è dovuta in via esclusiva all'erronea indicazione da parte del ricorrente dei servizi prestati ... in conseguenza del malfunzionamento del sistema informatico ... quand'anche peraltro si fosse trattato di un vero e proprio errore di digitazione, l'amministrazione ... era comunque a conoscenza dei servizi resi dal docente ...**” (Trib. Venezia del 29.5.2020) <sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Nello stesso senso anche Trib. Rieti che, con Ordinanza dell'8.9.2022 in una causa patrocinata dagli Scriventi difensori, ha ribadito che, ai fini della sussistenza del fumus boni iuris, non rileva la questione dell'imputabilità di eventuali errori materiali commessi dal candidato al momento della compilazione della domanda, essendo necessario che – in applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) nonché di quelli di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e PA (art. 1, comma 2bis, L. n. 241/1990) – deve prevalere la posizione che lo stesso possiede in concreto dovendosi interpretare la domanda complessivamente alla luce dei titoli effettivamente posseduti (in questo senso anche Trib. Napoli n. 2733 del 2022 citata da Trib. Rieti che ha condivisibilmente evidenziato che laddove il candidato segnali un proprio errore o un errato calcolo da parte dell'Amministrazione la PA avrebbe dovuto attivarsi eseguendo un'adeguata verifica della domanda “tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della PA” – cfr. doc. all. 11).

È ben noto, infatti, che l'apparente oggettività della macchina/algoritmo e la sicura velocità di elaborazione dei dati stanno rappresentando, per il Ministero, uno strumento per migliorare l'efficienza delle sue attività.

Però, la Giurisprudenza ha già più volte censurato gli errori verificatisi in sede di utilizzo degli algoritmi ministeriali (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

In sostanza, secondo la Giurisprudenza amministrativa, “la regola che governa l'algoritmo deve essere conoscibile e valutabile alla luce dei principi di logicità e ragionevolezza e, pertanto, anche soggetta alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere ...

Ed ancora, si segnala una pronuncia di merito (**Tribunale di Tivoli 27 aprile 2021 – cfr. doc. all. 11**), che ha accolto il reclamo di un docente, assistito dagli Scriventi difensori, il quale, a causa di un errore di programmazione del *software* del Ministero dell'Istruzione (errata attribuzione di codici alle classi di concorso), si era visto assegnare un punteggio minore nelle graduatorie scolastiche. Tale vicenda dimostra come l'utilizzo errato dell'algoritmo ministeriale non possa ledere i diritti del soggetto, poiché è la P.A. che deve tutelare il “***favor participationis***” del cittadino e non il cittadino che deve farsi carico del buon andamento della P.A..

Si cita, poi, l'ordinanza *ex art.* 700 c.p.c. del **Tribunale di Velletri del 1.3.2022** sempre su “*un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo*” utilizzato dal Ministero convenuto per compilare le graduatorie e assegnare gli incarichi di insegnamento (cfr. **doc. all. 11**).

Dello stesso avviso il **Tribunale di Roma (Giud. Buonassisi)**: “*quanto al sistema di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, la legge prevede un sistema che consente al docente che ottiene un punteggio superiore di ottenere la supplenza più favorevole (per scuola e tipologia). La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un algoritmo informatico redatto e gestito dal Ministero dell'Istruzione: nel caso, però, il Tribunale ha accertato che il programma informatico che gestisce le convocazioni aveva saltato alcuni docenti, come la ricorrente, pur se collocati in posizione superiore in graduatoria, per un errore di impostazione. Di conseguenza ha dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza spettante e del punteggio utile ai fini delle future assegnazioni, oltre che al risarcimento del danno*” (**sent. 10.2.2023 – doc. all. 11**).

Nello stesso senso, anche l'**Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 7.12.2022** (**doc. all. 11**).

Pertanto, ove il sistema informatico del MIM avesse calcolato correttamente i punteggi delle ricorrenti, queste si ritroverebbero con una posizione in graduatoria molto più alta, che avrebbe loro pacificamente permesso di ottenere un contratto a tempo determinato che, completato l'anno di formazione e prova, unitamente al buon esito della prova disciplinare, si sarebbe convertito in uno a tempo indeterminato, con **efficacia retroattiva a decorrere dall'1.9.2024**.

Nello stesso senso, anche **Trib. Milano dell'11.7.2023**: <https://www.diritto scolastico.it/gps-illegittimo-lalgoritmo-elaborato-dal-ministero/> e **Busto Arsizio** <https://www.scuola->

---

nella considerazione che l'amministrazione debba agire sempre quale soggetto razionale” (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

Quindi, deve comunque permanere - nel processo decisionale - un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica, con un meccanismo definito – in ambito matematico – come HITL (human in the loop). In tal senso, **l'orientamento è ormai consolidato nell'escludere la legittimità di una decisione puramente automatica**, in quanto **l'algoritmo deve svolgere una funzione solo “servente” e strumentale**, quale supporto automatizzato della decisione umana e dell'istruttoria procedimentale che il Ministero deve svolgere, tenendo presente che ci troviamo di fronte a casi di mera discrezionalità tecnica.

In un altro caso, sempre concernente una procedura di assegnazione di sedi scolastiche ai docenti, il **Consiglio di Stato (sent. n. 881 del 2020)** ha affermato che l'impiego di tali supporti comporta, in realtà, una serie di scelte e di assunzioni tutt'altro che neutre, ribadendo il necessario rispetto dei principi di conoscibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica.



\* \* \*

## 2) SULLA SCELTA DELLE SEDI

Al fine di prevenire la pretestuosa eccezione di controparte secondo cui le ricorrenti, pur aventi diritto alla correzione del punteggio non potrebbero in ogni caso essere beneficiarie dell'assegnazione di un contratto di lavoro finalizzato all'immissione in ruolo poiché sulle sedi indicate in domanda quali "preferenze" sono stati assegnati docenti con più punti o non vi erano disponibilità in organico, si osserva quanto segue.

L'OM n. 88/2024, all'art. 12, c. 4, prevede che *"Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"*.

Va innanzitutto precisato che il meccanismo delle preferenze, secondo cui le sedi che non vengono prescelte si intendono rinunciate è di fonte datoriale (ordinanza ministeriale) e pertanto è indubbio che trattasi di mero atto amministrativo, che, in un rapporto di lavoro privatizzato, non assume alcun valore cogente nella gerarchia delle fonti.

In ogni caso, pure ove voglia ammettersi una qualche "autorevolezza" dell'Ordinanza Ministeriale, l'Amministrazione ha errato nell'applicarla automaticamente senza porsi alcun problema circa la sua validità.

In altri termini, secondo il Ministero: l'aspirante docente è tenuto ad indicare – *ex ante* – le sedi di servizio che preferisce e ciò ai fini dell'assegnazione di incarichi annuali finalizzati alla nomina in ruolo.

**Tale previsione è illegittima** e deve essere disapplicata, in quanto contrastante con la normativa di rango costituzionale e primario, per i seguenti motivi.

In primo luogo, **l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico**, costituzionalmente garantito dagli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. e **l'unico criterio in questo senso è costituito dalla posizione e dal punteggio in graduatoria**.

Invero, tale criterio meritocratico potrebbe essere derogato solo nei casi di riserve e precedenza *ex* L. n. 104/92, senza applicazione di nessun altro parametro basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda.



In coerenza quindi con i precedenti giurisprudenziali in materia analoga (Trib. Napoli, n. 503/2023; Trib. Tivoli del 2.12.2022), **va ribadito che il punteggio ottenuto, all'interno della singola graduatoria, deve restare il criterio primario per l'ordine di assegnazione degli incarichi.**

Infatti, la normativa qui richiamata attribuisce un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio del solo merito per titoli, nella misura in cui si conferisce diretto rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

In tal senso, si veda Trib. Cosenza n. 1729/22: *“l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione”*.

Sul punto, si richiama anche l'**Ordinanza Trib. Roma n. 3450 del 1.3.2022 e del Tribunale di Roma n. 21886 del 28.2.2023 (dott.ssa Casola)**, in cui il Giudice riconosce che la graduatoria non si può basare solo sulle preferenze espresse, altrimenti si verificherebbe una palese violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost., dovendosi - viceversa - dare prevalenza al punteggio ottenuto, anche se, all'interno della Provincia di riferimento, i candidati hanno espresso preferenze diverse: *“l'assegnazione degli incarichi non può che essere improntata alla scelta del candidato **CON PUNTEGGIO PIÙ ALTO SULLA BASE DELLA SINGOLA GRADUATORIA**”*.

D'altronde, come noto, la graduatoria è unica (all'interno della stessa Provincia di riferimento); **diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di tante graduatorie quanti sono gli Istituti scola-stici, con il risultato, ancor più paradossale, di premiare i candidati non in base al merito (punteggio più alto), bensì sulla base della scelta delle sedi di preferenza, una scelta fatta a monte (e al buio), che finirebbe col conferire le nomine a chi è risultato più “fortunato”, all'esito di una “lotteria” di sedi.**

Infatti, è incontestato che le sedi disponibili non sono conosciute al momento della scelta, che è comunque limitata ad un massimo di 150 Scuole e non può “coprire” l'intero territorio provinciale.

Del resto, quella indicata è – appunto – una semplice “preferenza”, non certo una scelta vincolante, dato che il “posto di ruolo” andrebbe assegnato sulla base del merito, come detto.

Infatti, in una recentissima decisione, la **Corte Suprema di Cassazione** ha stabilito che, mentre nelle procedure “organizzative” delle cattedre (come quella di mobilità territoriale nell'ambito della stessa Provincia) può darsi spazio al criterio delle preferenze espresse nella fase iniziale, lo stesso non può dirsi nelle procedure selettive, *latu sensu* concorsuali, come quella di cui è causa: *“relativamente alla procedura di mobilità del personale docente, legittimamente le parti collettive, non vincolate - trattandosi di procedure non attinenti al reclutamento del personale docente - al rispetto del criterio meritocratico sotteso al principio costituzionale della selezione dei pubblici impiegati per concorso pubblico, hanno assegnato priorità, ai fini dell'assegnazione delle cattedre, al criterio della preferenza espressa dai candidati, per cui l'assegnazione consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo*



*l'ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito dai candidati?* (Cass. n. 34018 del 5.12.2023).

Ma non basta.

**L'OM n. 88/2024 deve essere disapplicata.**

Stabilisce l'OM, infatti, che – come accennato – gli aspiranti docenti devono indicare un numero massimo (150) di sedi preferenziali ai fini del conferimento di incarichi annuali di docenza finalizzati alla successiva immissione in ruolo (ai sensi dell'art. e DL n. 19/2024) e che, per le preferenze inesprese, essi si intendono rinunciatari.

Di fatto, quindi, **l'Ordinanza ministeriale** (notoriamente atto datoriale teso alla migliore ed efficiente organizzazione degli uffici) **introduce un'ipotesi, diremmo fattispecie, di rinuncia a un diritto derivante da norme inderogabili di Legge** (L. n. 124/99; D.L. n. 73/2021; DL n. 44/2023) e, già per questo, radicalmente nulla stante l'impossibilità di rinunciare a diritti futuri o, quantomeno, invalida ai sensi dell'art. 2113 c.c..

In merito, si osserva quanto segue.

In primo luogo, **il presente ricorso giudiziale iscritto a ruolo di Codesto Tribunale costituisce valida impugnativa della predetta rinuncia, ai sensi dell'art. 2113, secondo comma, c.c..**

Pertanto, qualsivoglia atto dispositivo del diritto delle ricorrenti è da intendersi superato dalla successiva relativa contestazione/impugnazione giudiziale dell'esito della selezione pubblica alla quale le stesse hanno partecipato, con immediata riviviscenza del criterio meritocratico, unico principio regolatorio di tali procedure (cfr. ancora Cass. n. 34018 del 5.12.2023) e portante il presupposto logico-giuridico della prevalenza del candidato migliore su quello meno meritevole.

Secondo la tesi di controparte, la scelta delle preferenze comporterebbe un atto di rinuncia a un diritto futuro e cioè una rinuncia a tutte le altre sedi che potrebbero rendersi disponibili.

Come noto, la rinuncia a un diritto futuro non è solo invalida ma radicalmente nulla.

Infatti, basta considerare i tempi dei fatti, nella loro pacifica sequenza materiale:

- 1) aprile di ogni anno – i candidati alle future graduatorie per le supplenze manifestano il loro interesse a partecipare alla relativa procedura selettiva per la loro compilazione;
- 2) luglio di ogni anno – i candidati, sulla base dei titoli posseduti o di quelli conseguiti nelle more (si pensi al TFA, da conseguire entro il 30 giugno di ogni anno), propongono domanda, sottoponendola al sistema automatizzato, di adesione alla procedura di formazione della GPS, “caricando” nel detto sistema cd POLIS titoli culturali generali, titoli culturali per lo specifico tipo di incarico (TFA per il sostegno), titoli di servizio, titoli preferenziali (es. L. 104) ed esprimono le preferenze di sedi nell'ambito territoriale desiderato (nel nostro caso, la Provincia di Roma);



- 3) agosto di ogni anno – il Ministero, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, inizia a produrre graduatorie per le supplenze, basate sui dati inseriti dagli aspiranti docenti e, formandole, assegna le relative cattedre;
- 4) fine agosto – settembre di ogni anno – il Ministero, costantemente “sommerso” dalle richieste di correzione degli innumerevoli errori di calcolo procede a continue rettifiche, fino ad arrivare all’avvio dell’anno scolastico, solitamente intorno alla metà del mese di settembre di ogni anno.

Ne deriva che, nel mese di luglio/agosto, le aspiranti docenti dovrebbero rinunciare al proprio diritto al lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione sulla base di una scelta di preferenze espresse non conoscendo le sedi che si renderanno effettivamente disponibili in agosto – settembre, né il contingente assunzionale previsto per ognuna di esse, né le scelte degli altri candidati e neppure i nominativi di coloro che fruiscono, ad esempio, dei titoli di riserva o precedenza.

In altri termini, si pretende di ritenere valida una rinuncia espressa a luglio di un diritto che maturerà in settembre e questa operazione, costituendo una fattispecie di rinuncia a un diritto futuro non può trovare spazio all’interno dell’Ordinamento, tantomeno se posta da un provvedimento amministrativo che – poiché lesivo dei diritti delle ricorrenti e in contrasto con norme di rango primario e costituzionale – va disapplicato immediatamente.

Su un caso identico a quello che ci occupa, Trib. Roma, con sentenza del 21.2.2024 (Pres. Pascarella, Rel. Tizzano – doc. all. 11) ha stabilito che **“il sistema di assegnazione delle docenze finalizzato all’immissione in ruolo così come congegnato è irragionevole. In effetti, qualora il candidato non scelga tutte le sedi disponibili – come avvenuto nel caso di specie in cui la D’Ippolito ha indicato, per le supplenze annuali, 98 preferenze sulle 150 possibili (vd. la domanda protocollata in data 31.7.2023 in all. 3 al fasc. ricorrente-procedimento cautelare) –, egli sarà assegnatario di un posto di lavoro solo se, per caso, si rendesse disponibile una fra le sedi prescelte; qualora, invece, nel turno di nomina, nessuna delle sedi per le quali ha espresso la preferenza fosse disponibile, egli verrà escluso non soltanto da quel turno ma anche dagli eventuali turni successivi e, in definitiva, dall’intera procedura di conferimento.**

**Se l’esclusione dal singolo turno di nomina e l’individuazione da parte del sistema informatico, quali destinatari di supplenza, di docenti collocati in graduatoria anche in posizione deteriore può apparire ragionevole, non lo è considerare l’aspirante rinunciatario rispetto alle sedi non indicate per i turni successivi e per l’intera procedura di conferimento.**

**In effetti, come osservato anche da altri Tribunali (in particolare, Trib. Torino 1535/2023), “l’unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all’interno della provincia; il che, com’è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza”.**

*Si aggiunga che anche nell’ipotesi in cui l’elenco delle preferenze fosse completato non si avrebbe la certezza del posto essendo possibile, negli ambiti provinciali di maggior ampiezza e consistenza, che rimangano “scoperti” taluni istituti.*



È notorio, del resto, che, al momento in cui si presenta la domanda – nel mese di luglio di ogni anno – le cattedre e i posti d'insegnamento disponibili, sia per l'organico di diritto (sono i posti previsti sulla base del numero degli alunni iscritti che siano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno) sia per l'organico di fatto (sono i posti che si vengono a costituire in ragione dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione reale per diversi fattori quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, il trasferimento di alunni successivo all'iscrizione o nuove certificazioni ai sensi della L. 104/1992), benché conosciuti, siano pubblicati in ritardo dall'Amministrazione.

Pertanto, se il candidato, al momento della compilazione della domanda, fosse posto in condizione di conoscere le disponibilità dei posti, egli potrebbe manifestare le proprie preferenze non “al buio” ma consapevolmente. Solo in una ipotesi del genere, avrebbe senso equiparare ad una rinuncia la mancata preferenza per un posto disponibile.

Il sistema finisce per penalizzare, paradossalmente, proprio i soggetti che possono vantare, in graduatoria, un punteggio più elevato in quanto essi, confidando nel punteggio, potrebbero esser indotti a restringere il campo delle preferenze (ad es. a quelle più vicine alla propria residenza).

Dunque, va censurata l'ordinanza ministeriale sopra cit. nella parte in cui esclude dall'attribuzione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di riferimento il candidato che, nel turno di nomina, non sia stato possibile soddisfare in relazione alle preferenze espresse perché assegna priorità al criterio della preferenza a scapito del criterio meritocratico.

L'effetto che dall'applicazione dell'ordinanza deriva contravviene ai principi costituzionali, segnatamente al principio enunciato dall'art. 97 Cost. che subordina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni alla procedura del concorso pubblico e, dunque, pone a fondamento, anche per l'assegnazione delle cattedre e dei posti d'insegnamento, il criterio meritocratico basato sul punteggio conseguito”.

Sulla stessa linea, la Corte d'Appello di Bologna: <https://www.gildalucca.it/algoritmo-gps-2024-storica-sentenza/>.

Alla luce di quanto detto, le ricorrenti hanno diritto all'ammissione alla procedura straordinaria finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero convenuto, previa assegnazione di una sede di servizio tra quelle disponibili in tutta la Provincia di Roma e disapplicazione in parte qua dell'OM n. 88/2024 nonché del bollettino totale nomine.

In proposito, basti segnalare che dal raffronto tra i punteggi posseduti dalle ricorrenti e quelli attribuiti ai loro Colleghi destinatari di un incarico finalizzato al ruolo risultano molteplici le sedi assegnate a docenti con un punteggio inferiore nell'ambito territoriale di Roma (cfr. bollettino-Totale-Nomine-ADAA-ADEE-ADMM-ADSS del 22.8.2024 – doc. all. 8).

\* \* \*

### 3) SUL *PERICULUM IN MORA*

#### 3A) SULL' IRREPARABILITÀ

Il pregiudizio lamentato dalle ricorrenti è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbero sopportare – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- si sono ritrovate – per effetto della GPS per la Provincia di Roma – nell'impossibilità di conseguire la posizione spettante nella graduatoria in questione, con la conseguente completa negazione di ogni possibilità di impiego stabile alle dipendenze della Scuola!
- il mancato posizionamento spettante loro sulla base del punteggio in detta graduatoria pregiudica irreparabilmente la possibilità delle ricorrenti di essere assunte a tempo indeterminato, possibilità limitata dalla Legge al solo a.s. in corso;
- le ricorrenti non godono di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante (cfr. doc. all. 12).

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario esse sarebbero costrette a subire il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego stabile (di ruolo) quali docenti dell'Amministrazione convenuta, senza alcuna possibilità di conseguirla in futuro, stante la chiara limitazione imposta dalla norma.

Pertanto, si chiede l'intervento di Codesto Giudice al fine di accertare il diritto all'attribuzione del punteggio spettante loro, sulla base del titolo di abilitazione posseduto nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso, all'interno della graduatoria provinciale per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (Provincia di Roma), istituiti dall'articolo 14 del DL n. 19 del 2024 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro delle ricorrenti, ordinando all'Ufficio di rettificare senza ulteriore indugio la graduatoria di cui alla nota MIM – USP RM 31703 del 20.8.2024 (ripubblicata in data 10.9.2024 con nota MIM - USP RM 36840) ed il bollettino nomine di cui alla nota MIM – USP RM 32116 del 22.8.2024.

\* \* \*

#### 3B) SULL'IMMINENZA

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che le ricorrenti, allo stato, sono escluse dalla procedura di immissione in ruolo straordinaria per la Provincia di Roma e che gli ultimi nominati in ruolo hanno molti meno punti di quelli spettanti alle ricorrenti.

Pertanto, occorre ricordare che, come detto, l'immissione in ruolo è subordinata per legge al positivo superamento di un periodo di prova non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo: attendere i tempi di un giudizio ordinario comprometterebbe la possibilità di salvare l'anno scolastico in corso, non ottenendo il ruolo con decorrenza 1.9.2024.





\* \* \*

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, le ricorrenti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate, chiedono all'Ecc.mo Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, visti gli artt. 669**bis** e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- A)** accertare e dichiarare il loro diritto all'attribuzione del punteggio spettante sulla base del titolo di abilitazione posseduto, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso per complessivi 162,5 punti invece dei 150,5 finora assegnati alla docente Capponi e per complessivi 170 punti invece dei 134 finora assegnati alla docente Miceli, all'interno della graduatoria provinciale di Roma per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha – altresì – negato il diritto al lavoro delle ricorrenti, ordinando all'Amministrazione di rettificare, senza ulteriore indugio, la graduatoria di cui alla nota MIM – USP RM 0031703 del 20.8.2024 e alla nota MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024 e il bollettino nomine di cui alla nota MIM – USP RM 32116 del 22.8.2024, di assegnare loro una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda o di quelle disponibili o che si siano rese disponibili e, in ogni caso, di ammetterle alla procedura straordinaria di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) bis del D.L. 19/2024, come modificato dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
- B)** il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione *in parte qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti delle ricorrenti;
- C)** spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con applicazione della maggiorazione spettante per la redazione dell'atto con modalità informatiche tali da agevolare lo svolgimento delle attività processuali.

\* \* \*

### ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

#### EX ART. 151 C.P.C.

#### PREMESSO

Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. che precede;

#### RITENUTO

- 1)** che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nella GPS –*ex* nota MIM – USP RM 0031703 del 20.8.2024, nota MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024 e nel bollettino totale nomine del 22.8.2024 di cui alla nota MIM – USP RM 32116 del 22.8.2024;



- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIM e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art. 151 c.p.c.* è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

### CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria *ex nota* MIM – USP RM 0031703 del 20.8.2024 e nota MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024 e nel bollettino totale nomine del 22.8.2024 di cui alla nota MIM – USP RM 32116 del 22.8.2024 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome delle ricorrenti e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MIM – USP RM 0031703 del 20.8.2024, ex nota MIM – USP RM 0036840 del 10.9.2024 e nel bollettino totale nomine del 22.8.2024 di cui alla nota MIM – USP RM 32116 del 22.8.2024 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi?”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

### CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in *“conto entrate eventuali e diverse”* del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

\*\*\*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile e che è dovuto un contributo unificato di 259 euro.

\*\*\*



Si depositano, tutti in copia:

- 
- 1) Titoli di studio (Lauree in Scienze della Formazione Primaria) e culturali:
    - 1.1) titoli Capponi;
    - 1.2) titoli Miceli;
  - 2) Titoli di specializzazione (TFA);
  - 3) Domande istituzione delle GPS;
  - 3bis) Scelta preferenza sedi delle ricorrenti;
  - 4) Guida MIM per la compilazione della domanda GPS 2024/2026;
  - 5) Graduatorie ADEE del 20 agosto 2024 e ripubblicazione del 10.9.2024;
  - 6) O.M. n. 88/2024 e tabelle allegate;
  - 7) DM n. 51/2021;
  - 8) bollettino-Totale-Nomine-ADAA-ADEE-ADMM-ADSS del 22.8.2024;
  - 9) n. 2 reclami delle ricorrenti all'Ufficio Scolastico;
  - 10) Articoli della stampa specializzata reperibili ai seguenti URL:  
<https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2022-2023-errori-vanno-segnalati-anche-se-si-ha-punteggio-in-piu-si-rischia-di-perdere-la-supplenza-video/>  
<https://www.tecnicaldellascuola.it/gps-2022-errori-nei-punteggi-quali-problematiche-sulle-prossime-supplenze>  
<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lalgoritmo-non-funziona-prof-precari-assegnati-a-caso>  
<https://www.informazionescuola.it/lalgoritmo-che-gestisce-gli-incarichi-e-supplenze-dalle-gps-non-ha-rispettato-la-normativa-arriva-la-prima-sentenza/> <https://tuttolavoro24.it/2022/12/10/nomine-gps-2022-2023-tribunale-smonta-lalgoritmo-docenti-vanno-ammessi-ai-turni-successivi/amp/>  
<https://www.scuola-blog.it/2022/11/28/il-tribunale-di-busto-arsizio-accerta-illegittimo-funzionamento-dellalgoritmo-che-gestisce-le-gps-e-condanna-il-ministero-istruzione-al-risarcimento-del-danno/>  
<https://avvocatodomeniconaso.com/gps-2024-nomine/> <https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2024-correzione-punteggio-per-servizi-o-titoli-inseriti-erroneamente-nel-2022-cosa-fare/>  
<https://www.cobascuolatorino.it/2024/09/nomine-gps-lalgoritmo-non-si-smentisce-segnalati-tantissimi-errori/>
  - 11) Giurisprudenza;
  - 12) Dichiarazioni reddituali delle ricorrenti;
  - 13) contratti individuali di lavoro delle ricorrenti.

Con osservanza,

Roma 5 novembre 2024

Prof. avv. Iolanda Piccinini

Avv. Marco Isceri

f.to digitalmente